



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio L – Ambito Territoriale di Pisa

IL DIRIGENTE

- VISTO** il D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 recante il T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole in ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.M. n. 325/2015 concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo
- VISTO** il D.M. n. 374 del 24.04.2019 concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022;
- VISTA** la nota MIUR prot. n. 38905 del 28.08.2019 avente per oggetto a.s. 2019/2020 – istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenza al personale docente, educativo ed ATA, con particolare riguardo al paragrafo “Diplomati magistrali – Scuola Primaria e dell’Infanzia”;
- VISTO** il DM. 60/2022 concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
- VISTO** il d.l. 29.10.2019 n. 126, così come convertito con modificazioni nella l. n. 159 del 20.12.2019, con particolare riferimento all’art. 1-quinques, comma 1 bis;
- VISTA** la Sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 11 del 27/12/2017;
- VISTA** la Sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 5 del 27/02/2019;
- RILEVATO** che con Decr. A.T. Pisa prot. 3425 del 22.12.2016 i docenti Grossi Cristina (PI - 26.03.1967 - cdc AA), Lotta Alessandra (TA 01.07.1981 – cdc. AA/EE), Miano Rosalia Lucia (ME – 31.03.1968 – cdc AA), Polo Riva Elena (SP – 30.11.1970 - cdc AA/EE) e Puntoni Cristiano (PI – 15.03.1976 – cdc AA/EE) venivano iscritti con riserva nelle GAE, per le rispettive classi di concorso, della Provincia di Pisa, giusta Ordinanza Cautelare n. 6043/2016 del 11.10.2016, resa nel giudizio iscritto al n. 9538/2016 Reg. Ric
- RILEVATO** che con Sent. n. 12460/2023 del 24.07.2023 il Tar Lazio, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 9538/2016 reg. ric, ne ha, in parte, dichiarato l'improcedibilità, e, in parte, ne ha disposto il rigetto;
- RITENUTO** di dover dare esecuzione alla Sent. TAR Lazio n. n. 12460/2023 del 24.07.2023, disponendo il depennamento della docente Ferrari Silvia dalle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso per le quali risulta essere iscritta con riserva in forza del caducato provvedimento cautelare citato;

DISPONE

1. Per le motivazioni di cui in premessa è depennata dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola primaria e della scuola dell’infanzia e dai correlati elenchi per il sostegno, nonché

dalle relative Graduatorie di Istituto di prima fascia, con effetto dalla data di inserimento, la docente di seguito indicata:

COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	POSTO
GROSSI	CRISTINA	PI - 26.03.1967	AAAA
LOTTA	ALESSRANDRA	TA 01.07.1981	AAAA/EEEE
MIANO	ROSALIA LUCIA	ME – 31.03.1968	AAAA
POLO RIVA	ELENA	SP – 30.11.1970	AAAA/EEEE
PUNTONI	CRISTIANO	PI – 15.03.1976	AAAA/EEEE

2. I Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie d'istituto risultano eventualmente inseriti i docenti sopra indicati, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando le relative posizioni dalla prima fascia, conservandone la posizione a pieno titolo in seconda fascia, se già inclusi.
3. I Dirigenti Scolastici nelle cui sedi i docenti sopra indicati risultino titolari con contratto a tempo determinato al 31.08.2024, stipulato da GAE con la clausola di riserva, provvederanno alla pronta trasformazione dello stesso in un contratto a tempo determinato al 30.06.2024.
4. I docenti titolari di cattedra a tempo determinato da GAE con la clausola di riserva o titolari di cattedra a tempo determinato da GPS al 30/06/2024, porteranno a naturale scadenza il contratto.
5. I Dirigenti scolastici interessati, che hanno stipulato con i docenti indicati contratti a tempo indeterminato da GAE con riserva, provvederanno a mettere in atto le procedure di risoluzione, con atto a propria firma, secondo quanto previsto dall'art. 1 quinquies della Legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159 citata in premessa, del contratto a tempo indeterminato stipulato con clausola risolutiva, nonché alla stipula di nuovo contratto a tempo determinato al 30.06.2024.
6. I Dirigenti Scolastici nelle cui sedi i docenti indicati risultino titolari di contratto stipulato a seguito di immissione in ruolo per concorsi per titoli ed esami non dovranno apportare alcuna rettifica ai contratti medesimi.

Per effetto della legge sulla privacy, il presente decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi.

L'amministrazione si riserva fin d'ora, ai sensi della l. n. 241/1990, la possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall'ordinamento.

IL DIRIGENTE

Andrea Simonetti

*Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse*